

ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI DELL'INDENNITÀ *UNA TANTUM* DI 200 EURO

Con la circolare n. 111/2022 e con il messaggio n. 3805/2022, l'Inps ha fornito istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti prevista dal D.L. 115/2022, che ha esteso ad altre categorie di lavoratori l'indennità *una tantum* pari a 200 euro, di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022, già erogata ai lavoratori dipendenti nel luglio scorso. Pertanto, con la retribuzione del mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che:

- siano in forza nel mese di ottobre 2022;
- abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro);
- siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021 – con copertura figurativa integrale dall'Inps fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell'esonero contributivo ex articolo 1, comma 121, L. 234/2021);
- non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.

Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022, ma possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022. Tra gli eventi tutelati rientrano, ad esempio, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Cigo/Cigs, Assegno di integrazione salariale garantito dal Fis o dai Fondi di solidarietà, Cisoa) o i congedi, l'aspettativa sindacale di cui alla L. 300/1970, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai Ccnl di settore. L'indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.



Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate o per motivi gestionali determinati, ad esempio, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. L'invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l'eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

Il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro (se titolare di più rapporti di lavoro al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità):

- di non beneficiare dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
- di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps nel periodo 1° gennaio 2022-18 maggio 2022;
- di essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Inps.

La compensazione del credito derivante dall'erogazione dell'indennità potrà essere effettuata:

- nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022; ovvero tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità *una tantum*, l'Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Per quanto non disciplinato con la circolare n. 111/2022, vale quanto previsto dalla circolare Inps n. 73/2022.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.